

ASSOCIAZIONE "TRE GIUGNO 1997"

Associazione di volontariato per la tutela della legalità nel diritto del lavoro.

(Uff.Reg. n° 6/10882 - 24.4.1998-var.n° 3/1270 - 6.02.2001 – Iscrizione al Registro Regionale delle associazioni di volontariato sezione Servizi Sociali determinazione n.59 del 19.03.2001)

L'associazione fornisce, gratuitamente, compatibilmente alle disponibilità del “fondo” alimentato con i versamenti mensili dei soci sostenitori ,assistenza e consulenza tecnico-legale attraverso professionisti con i quali si è convenzionata. In aiuto a tutti i cittadini per controversie di lavoro derivanti dalla mancata applicazione di norme contrattuali , legislative ed altro.

TFR

Dopo l'intervento dell'avvocato sul precedente foglio illustrativo, ritorniamo a parlare di come risulta disattesa l'interpretazione vigente nello Stato in rapporto all'incremento del tfr per i cosiddetti premi di fedeltà , ovvero quei riconoscimenti economici che vengono erogati ai lavoratori dipendenti dopo un certo numero consecutivo di anni di lavoro svolto presso la medesima società, ditta, proprietà, etc.

Nel settore del credito, il premio in questione, viene normalmente erogato al compimento del 25.mo e 30.mo anno consecutivo di servizio.

E' uso comune nelle banche riferirsi a questo incremento di stipendio chiamandolo semplicemente “ il Venticinquesimo” e “ il Trentesimo”.

Tali emolumenti, molto attesi per la loro consistenza, di fatto sono erogati dalle aziende senza versare la relativa percentuale al TFR e, considerando che un così consistente importo produce consistenti interessi, si determina una discreta perdita per i dipendenti e un bel risparmio per le aziende.

I precedenti legali dimostrano che la ragione sta dalla parte dei dipendenti, forse poco attenti ma sicuramente mal seguiti, almeno in questo caso, dai numerosi paladini di parole.

Il fatto in sintesi:

tempo addietro, alcuni nostri iscritti chiesero al Ministero delle Entrate il rimborso delle tasse pagate per il premio di fedeltà. Ritenevano che, trattandosi di erogazione “una tantum” la tassazione da applicare fosse quella “separata” e non “ordinaria” come di fatto avvenuto. Ovviamente la cifra da pagare per “ tassazione separata” era di circa la metà di quella versata a “tassazione ordinaria” e il risparmio risultava evidente vista la consistenza delle cifre in questione.

Inizialmente, il Ministero delle Entrate diede ragione ai lavoratori riconoscendo che i premi per il 25.mo e il 30.mo erano emolumenti erogati “una tantum” e quindi soggetti a “tassazione separata”.

Successivamente, una sentenza del Tribunale ha stabilito che trattasi di importi codificati nei contratti nazionali riguardanti la totalità dei dipendenti e quindi soggetti “a tassazione ordinaria”.

Da quel momento, tutte le richieste di rimborso tasse pagate per il “premio fedeltà” presentate dai lavoratori alla Magistratura, **si sono concluse con identica, sacrosanta, ineccepibile e documentata sentenza: anche se erogati una sola volta nella vita lavorativa non si tratta di importi “una tantum” e quindi la tassazione dovuta è “ordinaria”.**

Ne consegue, quindi che, trattandosi di emolumenti da trattare fiscalmente come lo stipendio, l'Azienda deve versare la quota corrispondente al TFR. A tutt'oggi invece l'azienda, pur applicando la tassazione ordinaria che paga il lavoratore, per sè stessa applica la teoria dell “una tantum”, non versa nulla al tfr e risparmia molto .

L'Associazione darà adeguato sostegno per ostacolare chi, con una medesima motivazione , una volta usata in un modo e una volta nel suo esatto contrario, fa sì che a pagare sia sempre il lavoro dipendente. Invitiamo pertanto tutti i lavoratori in servizio a chiedere l'adeguamento del tfr e per coloro che hanno lasciato il servizio entro e non oltre i 5 anni a richiedere quanto dovuto .

(la lettera è reperibile sul nostro sito internet (**clicca qui**) oppure presso la nostra sede o lasciando un messaggi alla segreteria telefonica)

FONDO EX C.R.R.

SIAMO ORGANIZZATI PER AVVIARE UNA GRANDE CAUSA DI MASSA CONTRO UN REGOLAMENTO INIQUO. LA TUA PARTECIPAZIONE E' ESSENZIALE PER VINCERE!!!! E PER RISTABILIRE IL GIUSTO EQUILIBRIO ALLE PRESTAZIONI DI QUESTO FONDO.

Queste le modalità comunicate dallo Studio Legale Ghera

Oggetto: Fondo di quiescenza del personale ex Cassa di risparmio di Roma

L' iniquità del meccanismo di erogazione di prestazioni previdenziali integrative del Fondo ex CRR – da quanto emerso nel corso dei nostri vari incontri ed in base alla documentazione trasmessa – è il presupposto per l'instaurazione di una pluralità di azioni processuali individuali dirette alla richiesta di recesso dal fondo medesimo con conseguente liquidazione di quanto versato nel tempo a titolo di contribuzione individuale per ogni singolo anno di lavoro.

Allo scopo è necessario proporre ricorso di fronte al Giudice del lavoro, previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla legge quale condizione di procedibilità del ricorso stesso. E' altresì preferibile inviare un formale comunicazione di recesso prima dell'instaurazione del contenzioso.

Gli interessati dovranno fornire la seguente documentazione:

- Estratto conto INPS per la ricostruzione matematica dell'ammontare della retribuzione annua;
- Breve cronistoria del rapporto di lavoro (data di assunzione, qualifica, coinvolgimento in cessione di azienda o di sua parte, ecc.)
- Eventuale documentazione relativa a versamenti di contributi c.d. volontari (es. riscatto periodo laurea);
- Copia della lettera di richiesta delle somme derivanti dal Fondo e di interruzione dei termini di prescrizione (se inviata) con relative ricevute postali
- Codice fiscale;
- Recapito telefonico;

A partire dal 5 luglio p.v. gli interessati possono recarsi presso lo Studio Legale Ghera, Viale delle Milizie, 1 il martedì ed il giovedì, dalle ore 17 alle ore 19, per sottoscrivere la comunicazione di recesso, la richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione ed il mandato per l'azione legale.

All'atto delle appena citate sottoscrizioni dovrà essere versata modesta somma quale fondo spese.

Tali condizioni sono riservate esclusivamente ai soci della Associazione 3 giugno 1997.

Cordiali saluti

Avv. Francesco Ghera

PRESSO L'ASSOCIAZIONE UN AVVOCATO E' PRESENTE TUTTI I MARTEDI

**Tel. 06 3225107(segr.telefonica) - fax 06 630031. Sito internet – www.associazione3giugno1997.it –
e mail: tregiugno1997@tiscali.it - Forum**

I volontari dell' Associazione sono disponibili tutti i martedì dalle ore 17,45 alle ore 19 presso i locali di piazza S. Marcello 5 - 00187 Roma..

Aderisci all'Associazione con versamento mensile di euro 5,16 C/C n. 739.38 c/o l'agenzia di Mazzano Romano della Banca di Roma (cod. 524) cab : 39570.7, abi : 3002.3

maggio/luglio 2005